



Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 3 del 25/01/2023

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022.

L'anno 2023 addì 25 del mese di Gennaio alle ore 21:05 nella sala consiliare sita a Viano in Via S.Polo, 1, con la presenza dei Consiglieri Comunali, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BORGHI NELLO	Sindaco	SI	FRIGGIERI VERUSCA	Consigliere	SI
BAGNI ELISA	Consigliere	SI	PREDIERI FEDERICO	Consigliere	AG
CONSOLINI STEFANO MASSIMILIANO	Consigliere	SI	MORI LAURA	Consigliere	SI
CAMPANI PATRICK	Consigliere	SI	GUIDETTI MATTEO	Consigliere	AG
GUIDETTI MONIA	Consigliere	SI	BENEVELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
SPLENDORE ROSALIA	Consigliere	SI	FERRARI MAURIZIO	Consigliere	AG
FERRARI MAURO	Consigliere	SI			

Assiste Il Vice Segretario Comunale Cristina Ghidoni.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Nello Borghi assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:
CAMPANI PATRICK, FRIGGIERI VERUSCA, BENEVELLI ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Ferrari che illustra l'argomento iscritto all'odg;

Premesso che il legislatore ha approvato per il 2023 la legge di bilancio (l. n. 197 del 29 dicembre 2022 in G.u. del 29 dicembre 2022 s.o. 43), dove all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, si dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

Considerato che tale programma comporta l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione» (art. 1, comma 222, legge 197/2022),

Considerato che le suddette misure di snellimento della riscossione appaiono immediatamente vincolanti per le Amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali mentre le Autonomie locali sono chiamate a valutare discrezionalmente la convenienza e l'interesse pubblico all'adesione in quanto, visto il comma 229 della medesima legge che così recita: «Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalita' che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali»,

Visto il comma 252 della medesima legge che così recita: «Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 puo' essere ripianato in non piu' di cinque annualita', in quote annuali costanti secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021»,

Considerato che per esplicita ammissione del legislatore l'adesione al programma in oggetto espone la singola Amministrazione territoriale al rischio di chiudere l'esercizio finanziario con un disavanzo, ovvero di aggravare un eventuale disavanzo già esistente,

Considerato che nel frattempo l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente subentrato in linea di continuità ai precedenti agenti della riscossione Esatri s.p.a. ed Equitalia Nord s.p.a. ha già provveduto ad istituire la casella di posta elettronica certificata comma229@pec.agenziariscossione.gov.it al fine di raccogliere le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato che intendono non aderire al programma,

Considerato che il Comune di Viano è chiamato a valutare in tempi ristretti la convenienza e l'interesse pubblico della comunità amministrata in ordine all'adesione al suddetto programma di

definizione agevolata attraverso una comparazione tra l'interesse alla tutela dei propri crediti da acquisire alla finanza comunale e la rinuncia ad una serie di crediti nei confronti di debitori che non hanno provveduto al pagamento per ragioni sconosciute,

Considerato che il giudizio comparativo de quo non può prescindere da un confronto con i valori costituzionali che devono presiedere al funzionamento di un'Amministrazione locale e, tra questi, la tutela dell'equilibrio di bilancio codificata all'art. 81 della Carta costituzionale, riformato dalla legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, nonché dall'art. 97 novellato della Carta costituzionale che così recita: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico»,

Considerato che, la quantificazione dello stock di crediti in sofferenza oggetto della presente deliberazione e' stata fatta a cura del Responsabile del servizio Finanziario ed e' depositata presso l'ufficio medesimo;

Considerato che, la comunità di Viano ha interesse alla riscossione integrale dei medesimi a causa della loro funzione di finanziare il bilancio comunale nel suo complesso,

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la **non applicazione** dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di comunicare ad Agenzia delle entrate-Riscossione la non adesione al programma di definizione agevolata per quanto riguarda i crediti iscritti a ruolo dal Comune di Viano

VISTI gli artt. 53, 81 e 97 della Costituzione della Repubblica,

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere Benevelli dice di apprezzare la scelta dell'Amministrazione che valorizza anche l'importante lavoro di accertamento che ha svolto, in questi anni, l'Ufficio Tributi del Comune. Anticipa che il voto del suo gruppo sarà favorevole;

Tutti gli interventi sono stati registrati

<https://www.comune.viano.re.it/2023/01/9683/> .

e sono parte integrante di questo provvedimento.

ESEGUITA la seguente votazione:

presenti 10 , votanti 9, voti favorevoli 9, voti contrari 0, voti astenuti 1 (Consigliere Campani);

DELIBERA

- 1) Di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la **non applicazione** dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197
- 2) Di comunicare ad Agenzia delle entrate-Riscossione che ha preso in carico i crediti iscritti a ruolo dal comune di Viano la volontà di non aderire al programma di definizione agevolata dei crediti inviando copia del presente atto entro il 31 gennaio 2023;
- 3) di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- 5) di demandare agli uffici comunali ogni altro adempimento comprese le comunicazioni e le misure di pubblicità telematica richieste dalla legge.
- 6) di dichiarare
Eseguita la seguente votazione: presenti 10 , votanti 9, voti favorevoli 9, voti contrari 0, voti astenuti 1 (Consigliere Campani),
l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Nello Borghi

Il Vice Segretario
Cristina Ghidoni